

**STATUTO DEL
CONSERVATORIO BRUNO MADERNA
- CESENA -**

DELIBERATO NEL C.D.A. N.6 DEL 25.05.2004

- VISTA la Legge n. 508 del 21.12.1999;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 28.02.2003;
- Visto il D.D. n. 134 del 11.06.2004 del M.I.U.R. di approvazione dello Statuto;**
- VISTO il D.D. n. 112 del 11.06.07 del M.U.R., recepito dal C.d.A. il 12.06.2007, di modifica dell'art. 3 comma 2 e 3;
- VISTO il D.M. n. 74 del 28.04.08 del M.U.R. di modifica dell'art. 4 comma 2;
- VISTO il D.M. n. 155 del 07.09.2010 del M.I.U.R. di approvazione della modifica dello Statuto deliberata dal C.d.A. con provvedimento n. 57 del 06.05.2010;

Conservatorio Bruno Maderna: di seguito indicato come Istituzione

Ministero della Pubblica Istruzione, dell'Università e della Ricerca Scientifica: di seguito denominato Ministero

**Art. 1
(Principi Generali)**

- 1) La Istituzione, è, ai sensi dell'art. 33 della Costituzione e della L. 508/99, sede primaria dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale e gode, per gli enunciati principi costituzionali, di autonomia statutaria, didattica, scientifica, di produzione, amministrativa, finanziaria e contabile ed è dotata di personalità giuridica.
- 2) La Istituzione opera per il raggiungimento delle proprie finalità, con il concorso responsabile degli studenti, dei docenti, e del personale tecnico-amministrativo, assumendo come preminente valore di riferimento il rispetto dei diritti fondamentali della persona. Nell'ambito delle proprie possibilità e competenze si impegna a promuovere il rispetto di tali diritti.
- 3) L'autonomia della Istituzione è organizzativa e gestionale secondo quanto disposto dal presente Statuto. L'autonomia della Istituzione è espressione della comunità dei docenti, degli studenti e del personale tecnico-amministrativo che lo costituiscono.

- 4) L'Istituzione riconosce ed afferma che l'attività didattica è inscindibile dall'attività di ricerca e produzione affinché l'insegnamento sia in grado di concorrere all'evolversi della società e della conoscenza culturale ed artistica. Riconosce come propri compiti primari l'istruzione superiore musicale, la promozione e l'organizzazione della ricerca e della produzione artistica, anche in eventuali sedi distaccate sul territorio nel rispetto di quanto previsto dal regolamento governativo, al fine di perseguire l'alta formazione musicale ed un sapere critico, aperto al dialogo, allo scambio di informazioni, alle esperienze artistiche pratiche, alle necessità inderogabili della cooperazione e della interazione delle culture, nel rispetto delle libertà dell'arte e dell'insegnamento. A tal fine ha facoltà di convenzionarsi con Istituzioni sia del settore A.F.A.M. sia Universitarie nonché con Istituzioni Pubbliche e Private, per lo svolgimento di attività dirette al perseguimento delle finalità didattiche ed artistiche con particolare riferimento anche alle caratteristiche culturali del territorio.
- 5) L'Istituzione garantisce il diritto allo studio come previsto dalla Costituzione e dalle norme derivate.

Art. 2 (Organi)

- 1) Sono organi della Istituzione:
 - a. Il Presidente;
 - b. Il Direttore;
 - c. Il Consiglio di Amministrazione;
 - d. Il Consiglio Accademico;
 - e. Il Collegio dei Revisori;
 - f. Il Nucleo di valutazione;
 - g. Il Collegio dei Professori;
 - h. La Consulta degli Studenti;
- 2) Gli organi di cui al comma 1, fatta eccezione per il Collegio dei Professori, durano in carica tre anni e possono essere confermati consecutivamente una sola volta.
- 3) Con Decreto del Ministro dell'Istruzione Università e Ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono stabiliti i limiti dei compensi spettanti ai componenti degli organi di cui al comma 1.

Art. 3
(Presidente)

- 1) Il Presidente è rappresentante legale della Istituzione, salvo quanto previsto dall'art. 4 comma 1. Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e fissa l'ordine del giorno.
- 2) Il Presidente è nominato dal Ministro entro una terna di soggetti, designata dal Consiglio Accademico, in possesso di alta qualificazione professionale e manageriale, nonché di comprovata esperienza maturata nell'ambito di organi di gestione di istituzioni culturali ovvero avente riconosciuta competenza nell'ambito artistico e culturale.
- 3) Il Consiglio Accademico effettua la designazione di cui al comma precedente entro il termine di sessanta giorni antecedenti la scadenza dell'incarico del presidente uscente. Il Ministro provvede alla nomina entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione delle predette designazioni.

Art. 4
(Direttore)

- 1) Il Direttore è responsabile dell'andamento didattico, scientifico ed artistico dell'Istituzione e ne ha la rappresentanza legale in ordine alle collaborazioni e alle attività per conto terzi che riguardano la didattica, la ricerca, le sperimentazioni e la produzione, convoca e presiede il Consiglio Accademico.
- 2) Il Direttore è eletto dai docenti dell'Istituzione tra i docenti di ruolo di I^a fascia, anche di altre istituzioni, in possesso di particolari requisiti di comprovata professionalità stabiliti con il regolamento di cui all'art. 2, comma 7, lettera a), della Legge 508 del 21.12.1999. Fino all'adozione del predetto regolamento, i requisiti per la candidatura a Direttore sono: l'essere in servizio presso un Conservatorio di Musica a tempo indeterminato da almeno cinque anni, avendo maturato documentata e significativa esperienza professionale e di direzione acquisite anche in ambiti multi disciplinari e internazionali".
- 3) Nell'ipotesi di conferimento dell'incarico di Direttore ai sensi degli articoli 212 comma 3, 228 comma 7 e 241 comma 5, del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297, il Ministro acquisisce preventivamente il parere del Consiglio Accademico.
- 4) Il Direttore è titolare dell'azione disciplinare nei confronti del personale docente e degli studenti.
- 5) Il Direttore, qualora lo richieda, è esonerato dagli obblighi didattici.

- 6) Al Direttore è attribuita un'indennità di direzione a carico del bilancio dell'Istituzione.

Art. 5
(Consiglio di Amministrazione)

- 1) Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque componenti, fatto salvo quanto previsto al comma 3.
- 2) Fanno parte del Consiglio di Amministrazione:
 - a. il Presidente;
 - b. il Direttore;
 - c. un docente dell'Istituzione, oltre al Direttore, designato dal Consiglio Accademico;
 - d. uno studente designato dalla Consulta degli Studenti;
 - e. un esperto di amministrazione, nominato dal Ministro, scelto fra personalità del mondo dell'arte e della cultura, del sistema produttivo e sociale, delle professioni e degli enti pubblici e privati.
- 3) Il Consiglio di Amministrazione è integrato di ulteriori componenti, fino ad un massimo di due, nominati dal Ministro su designazioni di enti, anche territoriali, fondazioni od organizzazioni culturali, artistiche o scientifiche pubbliche o private, qualora i predetti soggetti contribuiscano al finanziamento o al funzionamento dell'Istituzione, per una quota non inferiore a quella stabilita con decreto del Ministro.
- 4) I consiglieri di cui al comma 2 lettera a), ed al comma 3, nominati successivamente alla costituzione del Consiglio, rimangono in carica fino alla scadenza dell'intero organo.
- 5) Al Consiglio di Amministrazione partecipa il Direttore Amministrativo con voto consultivo.
- 6) Il Consiglio di Amministrazione, in attuazione delle linee di intervento e sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione definite dal Consiglio Accademico, stabilisce gli obiettivi ed i programmi della gestione amministrativa e promuove le iniziative volte a potenziare le dotazioni finanziarie dell'Istituzione. In particolare:
 - a. delibera, sentito il Consiglio Accademico, lo Statuto ed i regolamenti di gestione ed organizzazione;
 - b. definisce, in attuazione del piano di indirizzo di cui all'art. 6 comma 3 lettera a), la programmazione della gestione economica dell'Istituzione;

- c. approva il bilancio di previsione, le relative variazioni, e il rendiconto consultivo;
 - d. definisce, nei limiti della disponibilità di bilancio, e su proposta del Consiglio Accademico, l'organico del personale docente per le attività didattiche e di ricerca, nonché del personale non docente;
 - e. vigila sulla conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Istituzione, tenuto conto delle esigenze didattiche, scientifiche e di ricerca derivanti dal piano di indirizzo determinato dal Consiglio Accademico con particolare riferimento ai servizi di biblioteca.
- 7) La definizione dell'organico del personale di cui al comma 6 lettera d), è approvata dal Ministero, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro per la Funzione Pubblica.
- 8) Nelle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, in caso di parità di voti, prevale il voto espresso dal Presidente.

Art. 6
(Consiglio Accademico)

- 1) Il Consiglio Accademico dell'Istituzione è composto da 9 membri;
- 2) Fanno parte del Consiglio Accademico, oltre al Direttore che lo presiede:
- a. 6 docenti eletti dal corpo docente che rappresentino le strutture didattiche ed in possesso dei seguenti requisiti:
 - essere docente di ruolo presso il Conservatorio di Musica "B. Maderna" di Cesena
 - avere almeno 2 anni di anzianità di servizio presso il Conservatorio di Musica "B. Maderna" di Cesena ;
 - non avere ricevuto provvedimenti di natura disciplinare nell'ultimo quinquennio.
 - b. due studenti designati dalla Consulta degli Studenti.
- 3) Il Consiglio Accademico:
- a. determina il piano di indirizzo e la programmazione delle attività didattiche, scientifiche, artistiche, di produzione e di ricerca, tenuto conto delle disponibilità di bilancio relative all'esercizio finanziario di riferimento;
 - b. assicura il monitoraggio ed il controllo delle attività di cui alla lettera a);
 - c. definisce le linee di intervento e di sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione;

- d. delibera, in conformità ai criteri generali fissati dal regolamento di cui all'art. 2 comma 7 lettera h) della legge, il regolamento didattico ed il regolamento degli studenti, sentiti il Collegio dei Professori e la Consulta degli Studenti;
- e. esercita le competenze relative al reclutamento dei docenti previste dal regolamento di cui all'art. 2 comma 7 lettera a), della legge;
- f. esercita ogni altra funzione non espressamente demandata dal presente statuto al Consiglio di Amministrazione.

ART. 7
(Collegio dei Revisori)

Il Collegio dei Revisori, costituito con provvedimento del Presidente, è composto da tre membri, di cui uno designato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze che lo presiede, e due designati dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca; i componenti devono essere in possesso dei requisiti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 88; il Collegio dei Revisori vigila sulla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa; espleta i controlli di regolarità amministrativa e contabile di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 286, ad esso si applicano le disposizioni del codice civile in quanto compatibili. Il Collegio dei Revisori può partecipare alla seduta del Consiglio di Amministrazione riferita alla deliberazione del bilancio preventivo e a tutte le altre sedute in cui ne sia espressamente richiesto l'intervento da parte del Consiglio di Amministrazione.

ART. 8
(Nucleo di valutazione)

1. Il Nucleo di valutazione, costituito con delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico, è formato da tre componenti aventi competenze differenziate. Due componenti saranno scelti preferibilmente fra le personalità del mondo dello spettacolo e della musica con comprovata qualificazione nel campo della valutazione in conformità all'art. 10 del D.P.R. n. 132/03, mentre il terzo componente dovrà avere competenze e pluriennale esperienza in campo giuridico-economico e di valutazione. Due dei tre componenti saranno scelti fra esperti esterni, anche stranieri.
2. Il Nucleo di valutazione verifica la rispondenza dei risultati agli obiettivi. In particolare:
 - a) ha compiti di valutazione dei risultati dell'attività didattica scientifica e di produzione nonché del funzionamento complessivo dell'Istituzione, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, l'utilizzo ottimale delle risorse;
 - b) redige una relazione annuale sulle attività e sul funzionamento dell'Istituzione sulla base di criteri generali determinati dal Comitato per la valutazione del sistema universitario, sentito il CNAM; la relazione è trasmessa al Ministero entro il 31 Marzo di ogni anno e costituisce il quadro di riferimento per l'assegnazione da parte del Ministero di contributi finanziari;

- c) acquisisce periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti sulle attività didattiche, dandone conto nella relazione annuale di cui alla lettera b).
3. Le Istituzioni assicurano ai Nuclei di valutazione l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati ed alle informazioni necessarie, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

ART. 9 **(Collegio dei Professori)**

- 1) Il Collegio dei Professori è composto dal Direttore che lo presiede e dai docenti di I^a e II^a fascia, in servizio presso l'Istituzione.
- 2) Il Collegio viene convocato dal Direttore almeno due volte all'anno con finalità di supporto al Consiglio Accademico e svolge inoltre attività informativa sulla didattica, sulla produzione e sulla ricerca potendo altresì elaborare idee e proposte da trasmettere al Consiglio Accademico.

Il Collegio dei Professori può essere convocato tutte le volte che ne sia fatta richiesta da:

- a) La metà più uno dei componenti il Consiglio Accademico.
- b) La metà più uno dei componenti il Collegio medesimo.

ART. 10 **(La Consulta degli Studenti)**

- 1) La Consulta degli Studenti è composta da studenti eletti in numero di tre per gli istituti fino a cinquecento studenti, di cinque per gli istituti fino a mille, di sette per gli istituti fino a millecinquecento, di nove per gli istituti fino a duemila, di undici per gli istituti con oltre duemila studenti. Fanno parte inoltre della Consulta gli Studenti eletti nel Consiglio Accademico; oltre ad esprimere i pareri previsti dallo Statuto e dai regolamenti, la Consulta può indirizzare richieste e formulare proposte al Consiglio Accademico ed al Consiglio di Amministrazione con particolare riferimento all'organizzazione didattica e dei servizi per gli studenti;
- 2) Il Consiglio di Amministrazione assicura i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni della Consulta;

ART. 11 **(Uffici e organizzazione amministrativa)**

- 1) Con apposito regolamento emanato dal C.d.A. su proposta del Direttore e del Direttore Amm.vo e sentito il Collegio dei Professori, è disciplinata l'organizzazione degli uffici cui è attribuita la gestione amministrativa e contabile dell'Istituzione.

- 2) Alle strutture amministrative di cui al comma 1 è preposto un Direttore Amministrativo, responsabile della gestione amministrativa, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile dell'Istituzione.
- 3) Il Direttore Amministrativo è a capo degli uffici ed esercita attività di indirizzo, direzione e controllo del personale amministrativo, tecnico e collaboratore scolastico, curandone il buon andamento e l'ordinato svolgimento.
Al Direttore Amministrativo sono inoltre demandate tutte le altre funzioni previste nel regolamento di amministrazione, finanza e contabilità.

Per quanto concerne l'azione disciplinare nei confronti del personale non docente si rinvia alle disposizioni contrattuali vigenti.

ART. 12

Sono demandate ad un successivo regolamento generale le procedure di designazione ed elettive degli organi previsti dagli art. 4 comma 2, art. 6 comma 2, oltreché tutte le altre norme organizzative interne non espressamente contemplate nel presente Statuto.

Il regolamento generale detta le disposizioni di attuazione del presente Statuto e disciplina l'organizzazione dell'istituzione nel rispetto dei regolamenti di cui agli artt.3 e 13, comma 1, del DPR 132/03. E' deliberato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio accademico.

ART. 13

(Norme finali)

Il calendario accademico è deliberato con decreto del Direttore sentito il Collegio dei Professori. Possono essere previsti nel corso dell'anno accademico, nei principi enunciati dal regolamento didattico, master-classes, seminari, produzioni, convegni e ogni altra programmazione deliberata dal Consiglio Accademico.

ART. 14

(Modifiche dello Statuto)

Le modifiche del presente Statuto sono adottate dal Consiglio di Amministrazione sentito il Consiglio Accademico, il Collegio dei Professori e, per quanto di competenza, la Consulta degli Studenti.

Le modifiche approvate debbono essere trasmesse al MIUR per la relativa approvazione.

IL PRESIDENTE
Prof. Marino Mengozzi

_____ f.to _____